

(N. 2950)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-187) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° APRILE 1953

Ratifica del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

19 MARZO 1948, N. 178.

*Modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato.*

## Art. 1.

In eccedenza al contingente fissato dall'allegato n. 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di pianta per il personale di gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato, vengono, in via transitoria, aumentati delle quantità risultanti dall'unita tabella firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti.

## Art. 2.

A cominciare dal 1° gennaio 1951 e per la durata di un quinquennio verrà effettuato il graduale riassorbimento delle unità di cui al precedente articolo 1, in modo che l'eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 al regio

decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga totalmente eliminata non oltre il 31 dicembre 1955.

## Art. 3.

Con decreto del Ministro per i trasporti, da emanare ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, l'organico del personale del ramo esecutivo delle Ferrovie dello Stato verrà ridotto, nei gradi e nelle qualifiche laddove è possibile, di un numero di posti complessivamente corrispondente all'aumento dell'organico del personale degli uffici previsto dal precedente articolo 1.

## Art. 4.

La parte della maggiore spesa, risultante dall'aumento degli organici del personale del ramo esecutivo, prevista dall'articolo 3, farà carico alla parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**AUMENTO TRANSITORIO ALLE PIANTE ORGANICHE  
DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO  
(GRUPPO A)**

| Gradi      | Qualifiche  | Quantità   |
|------------|---|------------|
| 1°         | - Capi servizio . . . . .                         | } 2        |
|            | Capi compartimento 2 <sup>a</sup> classe. . . . . |            |
| 2°         | - Ispettori capi superiori . . . . .              | 16         |
| 3°         | - Ispettori capi . . . . .                        | } 20       |
|            | Cassieri principali . . . . .                     |            |
| 4°         | - Ispettori principali. . . . .                   | } 50       |
|            | Cassieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .       |            |
| 5°, 6°, 7° | - Ispettori di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .    | } 70       |
|            | Cassieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .       |            |
|            | Ispettori di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .      |            |
|            | Allievi ispettori . . . . .                       |            |
|            |   | <u>158</u> |